

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

SCHEDA SINTETICA

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un titolo di soggiorno previsto dall'ordinamento giuridico italiano con una norma di portata generale, posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato in via discrezionale dalla Questura, nei seguenti casi:

- **a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso** [art. 33 co. 3 d.lgs. 25/2008], qualora ricorrano “gravi motivi” [art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008], in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”; [art. 11 co. 1 lett. c-ter) DPR 394/1999 e s.m.]
- **su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario.** come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell'8 ottobre 2008 n. 8831 *“il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa in richiedente, verificando l'insussistenza di elementi impeditivi all'espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza.”*;
- **in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del TU**, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea; [art. 20 d.lgs. 286/1998 e s.m. – TUIIMM]
- **allo straniero inespellibile** ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 - TUIIMM;
- altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti.

A seguito dell'entrata in vigore del **d.lgs. 251/2007** e dell'introduzione della protezione sussidiaria tutti i permessi per motivi umanitari rilasciati ai sensi della precedente normativa, al momento del rinnovo, devono essere stati convertiti in permessi di soggiorno per protezione sussidiaria, previa emanazione di un nuovo provvedimento di riconoscimento dello status di protetto sussidiario da parte della Commissione che si era espressa sulla prima domanda.

Requisiti per il rilascio

Il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato anche in mancanza di passaporto, e senza la dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti, previsti invece per le categorie ordinarie di

permessi di soggiorno, come a titolo di esempio la disponibilità di mezzi adeguati per il proprio sostentamento o di un alloggio idoneo secondo i parametri di legge (art. 9, comma 6 DPR n. 394/1999 e s.m.).

Durata

La **durata** del permesso di soggiorno per motivi umanitari è correlata alle necessità che ne hanno consentito il rilascio, nella prassi amministrativa varia da 6 mesi a due anni, ma ai sensi dell'art. 14, co. 4, DPR n. 21/2015, se rilasciato all'esito della procedura di protezione internazionale, ha durata biennale.

Rinnovo e conversione.

Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari è sempre subordinato alla permanenza delle ragioni che ne hanno consentito il rilascio, valutazione demandata alla Commissione Territoriale che ne ha determinato l'originario rilascio, o al Questore laddove si tratti di titolo di soggiorno rilasciato direttamente da quest'ultimo.

La **circolare del Ministero dell'Interno n. 2696 del 31 ottobre 2013** dispone che le Questure che recepiscono l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008, debbano segnalare alla Commissione Territoriale che ha adottato la decisione tutte le informazioni relative alla posizione del cittadino straniero, in particolare quelle afferenti i profili di sicurezza.

Sempre ai sensi dell'art. 5, co. 9, d.lgs. n. 286/98 in sede di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, dovrà comunque essere valutata la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ogni caso, è sempre convertibile – in presenza degli specifici requisiti di legge – in un titolo di soggiorno per motivi di studio, lavoro o motivi familiari.

Diritti e facoltà

Il permesso per motivi umanitari **consente**:

- di svolgere attività lavorativa (sia lavoro subordinato che autonomo, con i requisiti necessari per questo tipo di attività, sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa);
- l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale (iscrizione obbligatoria);
- l'accesso ai centri di accoglienza SPRAR dei Comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le persone titolari di protezione internazionale;
- l'accesso alla formazione;
- la conversione a lavoro e per motivi familiari qualora ne sussistano i requisiti. In questo caso è necessario il possesso del passaporto o di un documento di viaggio;
- di richiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza legale in Italia al pari del cittadino migrante.

Il permesso per motivi umanitari **non consente**:

- **il ricongiungimento familiare** – a meno che non sia titolare di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 251/2007 e che al momento del rinnovo dovrà essere convertito in protezione sussidiaria.

Dove si chiede?

- A) Il permesso per motivi umanitari si chiede direttamente presso la Questura tramite il modulo (mod210)
- B) Nei casi in cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigetti la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi di art. 5, co. 6 T.U.

Normativa

Art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 e s.m. (TUIMM) **(Permesso di soggiorno)**

"(...)Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. (...)"

Art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 e s.m. (TUIMM) **(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)**

*"1. In nessun caso può' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
(...)"*

Art. 20 d.lgs. 286/1998 e s.m. (TUIMM) **(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)**

*"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate."*

Art. 11 comma 1 lett. C-ter DPR. 394/1999 e s.m. (Regolamento di attuazione) **(Rilascio del permesso di soggiorno)**

“comma 1 - Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

(...)

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.